



Comune di Sedilo

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche

Titolo I: disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per “Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” o “area pubblica”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ubicate all'interno e all'esterno del centro abitato e comunque di tutti i l territorio comunale comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità e i termini di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. È funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale dal Dirigente o Responsabile del Servizio designato ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In particolare, il funzionario responsabile:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di con-

- trollo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Titolo II: occupazioni e concessioni

Capo 1° – occupazioni

Articolo 4 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree, ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, interne ed esterne al centro abitato, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee. Sono:

- a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- “pluriennali”, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai per i quali a richiesta dell'interessato verrà rilasciata secondo le modalità previste dal CDS, apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante, botole e pozze, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole, ecc.);
- “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni:

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- sono considerate temporanee:
 - a) le occupazioni delle aree sopra indicate, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 6 – Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 7.

Capo 2°: la concessione

Articolo 7 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere, a pena di nullità:

- nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione (qualora nella richiesta non sia indicata l'ora d'inizio dell'occupazione la stessa è da intendersi dalle ore

00.00);

- l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario e con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame o integrazione della domanda stessa e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni:

- occasionali, di durata non superiore a 24 ore;
- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 24, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata all'ufficio comunale Vigili Urbani.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, individuato nel funzionario responsabile, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 10 decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, i termini riprendono a decorrere dalla data in cui sono presentate al Responsabile del Procedimento.

Articolo 10 – Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese tutte relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11 – Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 3, senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Comune di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nel caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 3 giorni (ovviamente, se l'occupazione è di giorni e non di ore) prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 15 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall’Autorità competente, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, una nuova concessione potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti, soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante o suoi aventi causa.

Articolo 16 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) qualora il concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l’atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se il concessionario, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all’art. 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi al conseguimento dell’autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza automatica del provvedimento:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da atto di accertamento redatto dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

Titolo III: canone di concessione

Capo 1° - istituzione e criteri di applicazione del canone

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi, aree interne ed esterne al centro abitato e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune-

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello stato. Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali interni ed esterni al centro abitato sono classificati in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Dette categorie sono individuate come segue:

- Cat. I – Corso Eleonora, Via Carlo Alberto, Piazza Spanu, Piazza Regina Margherita, Via Gialetto e Piazza S. Giovanni;
- Cat. II – Tutte le altre vie comprese nel centro abitato;
- Cat. III – Tutte le aree e spazi pubblici esterne al centro abitato.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari (solamente per i pubblici servizi a rete), con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 90% per cento.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie compatibile per la determinazione del canone è quella relativo al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture o impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri giro-

vaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili, per cui i proprietari richiedono espressamente al Comune di Sedilo il rilascio di apposita segnaletica per evitare la sosta indiscriminata sull'area antistante. La specifica segnaletica verrà apposta previo parere dei responsabili dei settori interessati, stante che il divieto di utilizzazione di quell'area non consentirà al proprietario dell'accesso la realizzazione di alcuna opera, né esercizio di particolari attività. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

Articolo 24 – Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- a) € 30.000 per la 1° categoria;
- b) € 15.000 per la 2° categoria; (riduzione del 50% rispetto alla 1ª ctg.)
- c) € 6.000 per la 3° categoria. (riduzione del 80% rispetto alla 1ª ctg.)

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata sull'area o spazio concesso, la tariffa ordinaria di cui al comma 1, sempre con riferimento alla categoria cui appartiene la strada occupata, è maggiorata:

- a) del 10%, per le occupazioni con chioschi ed edicole e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali;
- b) del 5% per le occupazioni diverse da quelle precedenti, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
- c) del 15% per le occupazioni di aree pubbliche, dal Comune destinate all'esercizio del commercio;

3. La tariffa ordinaria di cui al comma 1 è ridotta:

- a) del 70% per le occupazioni permanenti, realizzate nelle annualità successive a quella di istituzione del canone con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi;
- b) del 60% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopraindicate;
- c) del 50% per le occupazioni con passi carri così come individuati nell'art. 23 comma 8.

4. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

5. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

Articolo 25 – Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o metro lineare, è di:

- a) £ 2.000 per la 1° categoria;
- b) £ 1.000 per la 2° categoria; (riduzione del 50% rispetto alla 1ª ctg.)
- c) £ 400 per la 3° categoria. (riduzione del 80% rispetto alla 1ª ctg.)

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa oraria (risultante dalla divisione della tariffa giornaliera di cui al comma 1, per 24), va applicata alle ore di effettiva occupazione.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata come indicato nell'articolo 24 commi 2 e 3, si applicano le rispettive maggiorazioni o riduzioni nelle percentuali stabilite nelle norme precitate.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a £. 250 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Articolo 26 – Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per la occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è stabilita in £ 2.000 per metro quadrato, e si determinano due fasce orarie, di cui la prima dalle ore 6 alle ore 14 e la seconda dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 14 alle 24, con attribuzione, alla prima fascia, del 70% della tariffa giornaliera e, alla seconda, del restante 30%. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore. Nel caso in cui la occupazione sia iniziata in ora appartenente alla prima fascia e si protragga anche per non più di due ore della seconda fascia, si applica la tariffa della prima fascia. Se la durata dell'occupazione nella prima fascia è superiore a quella suindicata, oltre alla tariffa della prima fascia si applica anche quella della seconda, rapportata al numero delle ore di occupazione ricadenti nella fascia medesima.

2. Quanto stabilito nel comma 1 si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre, ad eccezione delle fasce orarie, che sono determinate, la prima, dalle ore 10 alle ore 24 e, la seconda, dalle ore 0 alle 10.

Articolo 27 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale alla durata dell'occupazione nell'anno successivo a quello d'inizio.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o a ore, in base a quanto disposto nell'articolo 25.

Articolo 28 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° – agevolazioni ed esenzioni

Articolo 29 – Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate negli articoli 24, 25 e 26 precedenti, sono ridotte:¹

- a) del 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- b) del 70%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
- c) del 50%, per occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 7;
- d) del 60%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe;
- e) del 80% per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- f) del 50%, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro prodotto;
- g) del 50%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
- h) del 60% sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli, di durata non inferiore a 30 giornate di mercato, La riduzione è applicata a richiesta dell'interessato ed è subordinata a stipula di convenzione con pagamento anticipato;²
- i) del 75% sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli, di durata non inferiore a 50 giornate di mercato. La riduzione è applicata a richiesta dell'interessato ed è subordinata a stipula di convenzione con pagamento anticipato;³

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 30 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione,

1 Capoverso così modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 15 aprile 1999

2 Lettera aggiunta con deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 1999

3 Lettera aggiunta con deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 1999

- cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 1° del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - l) le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condotta di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - o) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 7;
 - p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - q) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - s) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
 - t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
 - u) le occupazioni mediante palchi o simili, realizzate da Comitati organizzativi di feste o sagre locali, non aventi scopo di lucro, per il periodo strettamente limitato alla durata della festa o sagra;
 - v) le occupazioni fino a mq 10 a carattere edilizio aventi una durata non superiore alle 24 ore;

- w) le tende solari poste a copertura o protezione di balconi, verande, bow-windows e simili;
- x) gli accessi carrabili e pedonali ad eccezione di quelli, per cui a richiesta dell'interessato verrà rilasciata apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante;
- y) le occupazioni con insegne o altri impianti pubblicitari;
- z) le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, nonché a persone fisiche con handicap.

Titolo IV: accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Articolo 31 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata R.R., di apposito avviso.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.
3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 33 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell'art. 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4 comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nei corsi di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Art. 34 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI SEDILO VERSAMENTO CANONE (annuale o temporaneo) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP ", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. È ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 1.000.000.

Articolo 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recata dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 36 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 20.000 a lire 200.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 81, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima. Si applicano pure le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V: disposizioni finali e transitorie

Articolo 39 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 40 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario, alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
4. Le concessioni annuali che scadono al 31/12/98 rilasciate dal Settore Vigilanza Urbana di cui all'allegato C sono prorogate fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio, che potrà avere durata decennale, previa richiesta da inoltrarsi entro il 31/1/1999.
5. Il termine per il versamento di cui all'articolo 29, comma 2, del presente Regolamento, per il primo anno di applicazione del Canone è il 28 febbraio 1999.

Allegato A – Fattispecie di occupazioni che danno luogo all'applicazione del canone di concessione

Occupazioni del suolo pubblico

- aree mercatali
- arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali
- chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili
- edicole
- esposizioni di merce all'esterno di negozi
- ombrelloni, tavolini e sedie
- passi carrai (così come individuati nell'art. 23 comma 8)
- ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- spazi riservati al parcheggio privato
- spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del soprasuolo

- cavidotti, elettrodotti e simili
- impianti a fune per trasporto merci o persone

Occupazioni del sottosuolo

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi interrati in genere
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili